DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 7-bis

Abolizione della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice

All'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "sentita una Commissione parlamentare composta di 10 deputati e 10 senatori" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia";

b) al secondo comma, le parole: "sentita la Commissione di cui al primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia". 2. All'articolo 13-bis, comma 16, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al secondo periodo, le parole: "Ove la Commissione non si pronunci" sono sostituite dalle seguenti: "Ove le Commissioni non si pronuncino"

Versione in vigore dal 30 maggio 2004, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di enti locali
Estremi	Decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-enti-locali-2004/art-7-bis-abolizione-della-commissione-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

parlamentare-per-il-parere-al-governo